

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.COLL.  
N. 00336/2021 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 336 del 2021, proposto da

Tyg S.R.L, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mara Bergomi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonella Forloni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Finlombarda S.P.A non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

- del decreto del Dirigente dell'Unità Organizzativa incentivi, accesso al credito e sostegno all'innovazione delle imprese di Regione Lombardia n. 9680 del 7.08.2020, recante "Archè 2020 – Misura di sostegno alle Start UP lombarde (MPMI e professionisti) in risposta all'emergenza COVID 19 - Approvazione bando", pubblicato nel Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, Serie Ordinaria n. 34 del 18.08.2020 nella parte in cui ha determinato i criteri per la valutazione

tecnica delle proposte progettuali;

- del decreto del Dirigente della Struttura interventi per le start up, l'artigianato e le micro imprese, Unità Organizzativa incentivi, accesso al credito e sostegno all'innovazione delle imprese, Direzione Generale sviluppo economico, di Regione Lombardia n. 16484 del 24.12.2020, recante “bando «Archè 2020 – Misura di sostegno alle start up lombarde (MPMI e professionisti) in risposta all'emergenza COVID-19» di cui al d.d.u.o. n. 9680 del 7 agosto 2020 – Approvazione esiti istruttori domande non ammesse – 1<sup>a</sup> provvedimento”, pubblicato nel Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, Serie Ordinaria n. 1 del 4.01.2021 e della pedissequa nota del Dirigente della Struttura interventi per le start up, l'artigianato e le micro imprese, Unità Organizzativa incentivi, accesso al credito e sostegno all'innovazione delle imprese, Direzione Generale sviluppo economico, di Regione Lombardia, prot. n. RL\_RLAOOA1\_2021\_140, recante “Bando Archè 2020 - Misura di sostegno alle Start Up lombarde (MPMI e Professionisti) in risposta all'emergenza COVID-19”, trasmessa a mezzo pec prot. n. O1.2021.0000316 del 8.01.2021, (doc. 8), con cui veniva comunicata la non ammissione del progetto di TYG S.r.l. a seguito dell'istruttoria tecnica e trasmessa copia del Decreto n. 16484/2020;

- ove occorrere possa, della scheda di valutazione relativa al progetto presentato da TYG S.r.l., ID 2338603, con esito “Non ammissibile”, trasmessa in parziale accoglimento dell'istanza di accesso agli atti inviata da TYG S.r.l. inviata 13.01.2021;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto;

nonché per l'annullamento, ai sensi dell'art. 25, L. n. 241/1990 e art. 116, D.lgs. 140/2010:

- della nota del Dirigente della Struttura interventi per le start up, l'artigianato e le micro imprese, Unità Organizzativa incentivi, accesso al credito e sostegno

all'innovazione delle imprese, Direzione Generale sviluppo economico, di Regione Lombardia prot n. RL\_RLA0001\_2021\_222, recante “Bando Archè 2020 – impresa TYG SRL - ID 2338603, trasmessa a mezzo pec prot. n. O1.2021.0008950 del 26.01.2021, di parziale diniego dell’istanza di accesso agli atti inviata da TYG S.r.l. in data 13.01.2021 e per la declaratoria dell’obbligo per Regione Lombardia di esibire i documenti amministrativi e fornire le informazioni richieste con nota del 13.01.2021 e, segnatamente:

- schede progetto di almeno n. 10 progetti che hanno ottenuto il punteggio minimo di 60 (o, se non esistenti in pari numero, superiore) e documentazione relativa all’istruttoria tecnica svolta sui relativi progetti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Lombardia;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2021 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che:

- il ricorso non risulta notificato ad alcuno dei controinteressati, i cui nominativi risultano dal decreto n. 2535 del 25 febbraio 2021 di approvazione della graduatoria, pubblicato in data successiva alla notifica del ricorso;
- è necessario garantire l’integrità del contraddittorio sin dalla trattazione della domanda cautelare, anche in considerazione della deduzione di censure potenzialmente idonee a caducare l’intera selezione, fermo restando che l’elenco nominativo e gli indirizzi dei partecipanti alla procedura sono nella disponibilità di Regione Lombardia;

Ritenuto, pertanto, che:

- ai sensi del combinato disposto dell’art. 41, comma 4, c.p.a. e dell’art. 49, comma 3, c.p.a., sussistono i presupposti per autorizzare sin d’ora la notificazione del ricorso e di eventuali motivi aggiunti a mezzo di pubblici proclami, considerato

l'elevato numero di soggetti controinteressati (per tali dovendosi intendere coloro che si sono utilmente collocati in graduatoria, avendo conseguito almeno il punteggio minimo di 60 punti o un punteggio superiore), nonché le prevedibili difficoltà di reperimento degli indirizzi degli stessi;

- occorre, pertanto, disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli operatori che precedono il ricorrente in graduatoria e che hanno conseguito 60 punti o un punteggio più elevato autorizzando la notifica per pubblici proclami, sul sito web [www.bandi.regione.lombardia.it](http://www.bandi.regione.lombardia.it) e sul sito web [www.bandi.servizirl.it](http://www.bandi.servizirl.it), con le seguenti modalità:

a) pubblicazione per almeno 15 giorni consecutivi di un avviso dal quale risulti:

1. - l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede;
2. - il nome della ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
3. - gli estremi dei provvedimenti impugnati e il testo integrale del ricorso;
4. - l'indicazione nominativa dei controinteressati come sopra specificati;
5. - l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
6. - l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

b) In ordine alle prescritte modalità, la parte ricorrente ha l'obbligo di trasmettere entro 2 (due) giorni dalla comunicazione del presente provvedimento sia il ricorso, sia la presente ordinanza, all'indirizzo pec dell'amministrazione resistente.

Si prescrive, inoltre, che l'amministrazione resistente dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione sui siti suindicati del ricorso, del presente provvedimento e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dalle ulteriori precisazioni contenute nel suindicato avviso; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta, con la precisazione

che la pubblicazione dovrà permanere per almeno 15 giorni.

Si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, nel termine di giorni 5 (cinque) decorrenti dal termine indicato sub b) e che la parte ricorrente dovrà provvedere al deposito della prova del compimento degli adempimenti prescritti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine di giorni 2 (due) dal completamento delle pubblicazioni.

Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare a Regione Lombardia, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in €200,00 (euro duecento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito;

Ritenuto di fissare per la trattazione della domanda cautelare, all'esito dell'integrazione del contraddittorio, la prima camera di consiglio successiva alla scadenza del termine di 20 giorni dal completamento delle operazioni di notificazione, come sopra determinate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima)

Dispone:

- 1) l'integrazione del contraddittorio secondo i tempi e i modi precisati in motivazione;
- 2) fissa per la trattazione della domanda cautelare la prima camera di consiglio successiva alla scadenza del termine di 20 giorni dal completamento delle operazioni di notificazione, come determinate in motivazione;

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2021 con l'intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Fabrizio Fornataro, Consigliere, Estensore

Valentina Santina Mameli, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Fabrizio Fornataro**

**IL PRESIDENTE**  
**Domenico Giordano**

**IL SEGRETARIO**